

**Pubblicato il 29/10/2019**

**Sent. n. 1452/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1813 del 2006, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Casarin, Paolo Golini, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Golini in Firenze, via Gino Capponi 26;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio Ufficio legale in Palazzo Vecchio, piazza Signoria;

per l'annullamento:

- nell'ambito del procedimento avente ad oggetto il rilascio di concessione in sanatoria ex art. 35 l. 47/85 (pos. N° [omissis] prot. N° [omissis]), del provvedimento di diniego n. [omissis], notificato in data [omissis];

- di ogni altro atto presupposto o consequenziale non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 ottobre 2019 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

La ricorrente impugna un diniego di condono edilizio relativo ad opere in difformità realizzate su un immobile di sua proprietà sito nel comune di Firenze alla via [omissis].

Il ricorso è supportato da due motivi.

Con il primo [omissis] afferma che la fascia di rispetto cimiteriale nella quale apparentemente si trova l'immobile sarebbe stata ridotta al momento del rilascio della licenza di edificazione nel 1958.

Benché il provvedimento prefettizio che sancirebbe tale effetto non sarebbe stato ritrovato negli archivi, gli atti del procedimento di riduzione dell'obbligo di distanza lascerebbero presumere la sua esistenza essendo favorevoli tutti i prescritti pareri degli organi competenti.

Con il secondo motivo, la ricorrente, sull'assunto che il vincolo cimiteriale avrebbe natura relativa e non assoluta, lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria da parte della Amministrazione comunale.

Il ricorso non ha fondamento.

In assenza del provvedimento prefettizio che avrebbe disposto la riduzione del vincolo non può in alcun modo presumersi che lo stesso sia stato rilasciato.

Vero è che il procedimento di riduzione ebbe corso e sembrava orientarsi in senso favorevole per la proprietà; ciò tuttavia non può considerarsi elemento sufficiente per presumere l'esistenza del provvedimento conclusivo.

Il Collegio perviene a tale conclusione considerando la circostanza che la riduzione avrebbe dovuto portare la fascia di rispetto a 50 metri in violazione dell'art. 338 del RD 1265/1934 nel testo all'epoca vigente che prescriveva la inderogabilità della distanza limite di 100 metri dal perimetro cimiteriale. Non può, pertanto, affatto escludersi (ed anzi appare tutt'altro che irragionevole) che il l'Autorità prefettizia, nonostante i pareri tecnici favorevoli alla contrazione dell'obbligo di distanza, abbia rifiutato di emettere il provvedimento finale sulla base di considerazioni di natura prettamente giuridica.

Anche il secondo motivo di ricorso appare del tutto privo di fondamento.

La giurisprudenza è, infatti, oramai del tutto univoca nel riconoscere al vincolo cimiteriale natura assoluta con la conseguenza che la sua presenza vale a precludere il rilascio di una concessione, anche in sanatoria, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo (TAR Napoli 5942/2014; Cons. Stato, V, 1871/1999).

Il ricorso deve essere, quindi, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente FF

Pierpaolo Grauso, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE

Riccardo Giani

IL SEGRETARIO